



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
AUTORITÀ RESPONSABILE DEL "FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE" 2014-2020

Frequently Asked Questions

in relazione all'Avviso

*"Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei
Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)"*

pubblicato in data 4 agosto 2017 a valere sul

*Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020*

Versione dell'8 Gennaio 2018

N.B. Tale documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

Con le risposte che seguono si intende fornire un supporto immediato ai soggetti proponenti nel corso della fase di presentazione delle proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso Pubblico

“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)” adottato con Decreto Prot.n. 11277 del 2/08/2017 e pubblicato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).

1.1 In considerazione della capienza massima prevista per ogni singola struttura di accoglienza e del fatto che ciascun progetto deve obbligatoriamente garantire la disponibilità di 50 posti giornalieri, le strutture progettuali devono essere almeno 2?

Ciascun progetto deve garantire una disponibilità di 50 posti giornalieri di accoglienza per MSNA, articolati su più strutture di accoglienza, tenendo conto del limite massimo di 30 posti giornalieri di accoglienza per ciascuna struttura.

1.2 I Soggetti Proponenti (capofila e/o partner) possono presentare una sola proposta progettuale o è ammissibile la presentazione di più proposte progettuali?

I Soggetti Proponenti (capofila e/o partner) possono presentare/partecipare a più proposte progettuali, fermi sempre il limite previsto dall’art. 8.1 dell’Avviso, ovvero le attività esecutive dei singoli progetti finanziati dovranno essere realizzate nel territorio di una singola Regione o Provincia autonoma e il limite previsto dall’art. 11.4, ovvero sono considerate inammissibili le proposte progettuali che prevedono l’utilizzo di strutture di accoglienza già finanziate con progetti ammessi a finanziamento nelle precedenti fasi di presentazioni del presente Avviso (Esempio: è inammissibile la proposta progettuale presentata nella fase che va dal 3 ottobre al 6 novembre 2017, qualora la medesima struttura prevista dal progetto sia stata già finanziata per un progetto presentato nella fase che va dall’11 agosto al 2 ottobre 2017).

1.3 Le strutture progettuali possono essere ricomprese nell’ambito di uno stesso stabile?

Le strutture di accoglienza individuate nell’ambito di una proposta progettuale, possono essere ricomprese in uno stesso stabile, fermo restando il limite, per ciascuna di esse, di 30 posti di accoglienza giornalieri e ferma altresì l’autonomia e la separazione delle strutture. Inoltre la proposta progettuale dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall’Avviso per ciascuna struttura individuata.

1.4 In caso di Soggetto Proponente Associato, può far parte della partnership una s.r.l.?

La forma di s.r.l. non è compatibile con le previsioni dell’art. 4 dell’Avviso.

1.5 Le somme stanziare dall’avviso in riferimento vanno ad aggiungersi a quanto già stanziato per la prima accoglienza (45 euro/die) dal Ministero dell’interno o si sostituiscono ad esse e ad altre risorse stanziare sempre a favore dei MSNA?

L’Avviso pubblico “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)” ha ad oggetto un intervento totalmente autonomo e differente da quello per cui il Ministero dell’Interno eroga un contributo agli Enti Locali. Si precisa, inoltre, che è vietato il doppio finanziamento per la conduzione delle medesime attività/servizi.

1.6 Come è da intendersi la dicitura “operanti nel settore di riferimento dell’avviso” riportata ai punti d), e) f), g) e h) dell’art. 4.1 dell’avviso? Inoltre, tale requisito è richiesto anche per gli eventuali partner di progetto?

Le tipologie di soggetti indicati all’art. 4.1 dell’Avviso si riferiscono sia al Beneficiario Capofila che ad eventuali partner individuati dalla proposta progettuale.

Il “settore di riferimento dell’Avviso” di cui al medesimo articolo, è quello relativo a servizi di accoglienza in favore dei MSNA. In particolare, i soggetti proponenti dovranno avere un elevato livello di specializzazione in tale settore, infatti, tutte le figure individuate quali membri dell’équipe multidisciplinare di progetto, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza in favore di MSNA. Per l’operatore di vigilanza è richiesta un’adeguata esperienza.

1.7 Si chiede se, nel caso di strutture già accreditate e con personale già in forza, sia ugualmente necessario conformarsi alle caratteristiche dell’équipe multidisciplinare indicate nell’Avviso?

Anche nel caso di strutture già accreditate e con personale già in forze, all’interno di ciascuna proposta progettuale dovranno operare équipe multidisciplinari rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 6.3 dell’Avviso in oggetto. Pertanto, il personale eventualmente già in forze all’interno delle strutture individuate, potrà essere mantenuto nella proposta progettuale qualora sia rispondente ai suddetti requisiti previsti dall’Avviso.

1.8 Come si provvede all’accreditamento delle strutture progettuali?

L’accreditamento/autorizzazione delle strutture deve essere rilasciato/a dalle Autorità competenti secondo la normativa regionale di riferimento.

Questa Amministrazione non ha nessuna competenza in merito alle procedure di accreditamento/autorizzazione delle strutture di accoglienza.

1.9 Le strutture progettuali possono essere localizzate su tutto il territorio nazionale o solo nelle aree più vicine ai luoghi di sbarco?

Le strutture progettuali possono essere situate in tutto il territorio nazionale e non necessariamente nelle aree più vicine ai luoghi di sbarco, fermi restando i limiti di cui all’art. 8.1, ovvero le attività esecutive dei singoli progetti finanziati dovranno essere realizzate nel territorio di una singola Regione o Provincia autonoma.

1.10 E’ necessario che il progetto preveda un’équipe multidisciplinare – secondo i requisiti individuati dall’avviso – per ogni struttura progettuale oppure si tratta di una équipe unica per tutto il progetto?

All’interno di ciascuna proposta progettuale, dovrà operare un’équipe multidisciplinare costituita dalle figure indicate dall’art. 6.3 dell’Avviso in modo da assicurare servizi omogenei per tutte le strutture di accoglienza.

L’équipe multidisciplinare di progetto dovrà garantire servizi e copertura omogenei ed adeguati rispetto al numero di posti di accoglienza ed al numero delle strutture previsti nel progetto.

In particolare, tutte le figure individuate quali membri dell’équipe multidisciplinare di progetto, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza in favore di MSNA. Per l’operatore di vigilanza è richiesta un’adeguata esperienza. Tali requisiti saranno

oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione, attraverso l'esame dei CV e del piano di impegno delle risorse di cui alla lettera b) dell'art. 6.3 dell'Avviso.

1.11 E' possibile utilizzare alcuni dei posti di accoglienza presenti nelle strutture progettuali per finalità diverse da quelle individuate dall'Avviso?

Le strutture di accoglienza dovranno essere destinate in via esclusiva alla prima accoglienza dei MSNA accolti nell'ambito del progetto finanziato.

1.12 E' possibile inserire nella proposta progettuale operatori professionali in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso relativamente all'ambito ed alla durata dell'esperienza ma con titoli di studio differenti da quelli espressamente previsti?

I membri dell'équipe multidisciplinare devono essere dotati dei requisiti richiesti dall'Avviso. In mancanza del titolo specificamente richiesto sono ammessi anche altri e diversi diplomi di laurea. Inoltre, al fine di qualificare l'esperienza in possesso, possono essere considerati anche corsi di specializzazione e/o ulteriori percorsi di formazione tali da garantire un'adeguata preparazione sul tema.

1.13 Come deve essere predisposta la lettera di presa d'atto della Prefettura indicata dall'avviso?

La lettera di presa d'atto della Prefettura e l'ulteriore documentazione da allegare alla proposta progettuale dovranno essere prodotte da ciascun soggetto proponente in conformità ai modelli fac-simile pubblicati sul sito del Ministero dell'interno nella pagina dedicata all'Avviso in oggetto.

1.14 La mancata presentazione della documentazione indicata all'art. 9.2 dell'avviso comporta l'inammissibilità della proposta progettuale?

La mancata presentazione, in sede di trasmissione della proposta progettuale, della documentazione indicata all'art. 9.2 non comporta l'inammissibilità della proposta stessa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, in casi specifici e residuali, al Soggetto Proponente di integrare la proposta progettuale entro un termine perentorio, stabilito dall'Amministrazione medesima, entro il quale l'interessato dovrà fornire quanto richiesto a pena di inammissibilità.

1.15 L'Avviso fa riferimento ad una ricettività di massimo 30 posti per struttura e si richiede anche che le stesse siano autorizzate ai sensi della normativa regionale di riferimento. A tale proposito, si rappresenta che la Ns. normativa regionale prevede una ricettività massima di 12 posti per le strutture di pronta accoglienza. In ragione di tale differenza sostanziale, come ci si deve comportare a riguardo?

I requisiti previsti dall'avviso non confliggono con la normativa regionale di riferimento. L'avviso richiede infatti che ciascuna struttura garantisca fino ad un massimo di 30 posti di accoglienza per 50 posti progettuali complessivi, mentre la citata normativa regionale individua limiti più bassi. Pertanto, nel caso di specie, dovranno essere individuate – e quindi autorizzate/accreditate – tante strutture di accoglienza con la capienza consentita dalla normativa di riferimento, quante sono necessarie per raggiungere il numero totale di posti progettuali richiesti dall'Avviso (50). (Es. se la normativa prevede una ricettività massima di 12

posti per struttura, la proposta progettuale dovrà individuare un numero sufficiente di strutture per garantire i 50 posti progettuali richiesti).

1.16 E' possibile partecipare all'Avviso per la prima accoglienza mettendo a disposizione una struttura da 50 posti?

La proposta progettuale presentata in violazione dei limiti di capienza delle strutture di cui all'art. 6.1 lett.b dell'avviso (massimo 30 posti di accoglienza per ciascuna struttura) non è ammissibile, pertanto, non è possibile avvalersi di una struttura di accoglienza da 50 posti.

1.17 E' possibile indicare nella proposta progettuale figure professionali non ancora individuate specificando per loro solo la tipologia di profilo in luogo della allegazione del cv?

Al momento della presentazione della proposta progettuale, tutte le figure professionali da inserire nel progetto dovranno essere state individuate ed indicate. Per ciascuna risorsa, inoltre, dovrà essere allegato alla proposta progettuale il relativo CV, secondo quanto previsto dall'art. 6.3.

1.18 Può presentare una proposta progettuale un soggetto giuridico di nuova costituzione (consorzio di cooperative sociali), che attesti il possesso dei requisiti strutturali (autorizzazioni al funzionamento, autorizzazione/accreditamento di strutture destinate all'accoglienza di minori) non in capo ad esso, ma in capo ad una delle imprese ad esso associate?

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti proponenti devono rientrare nelle tipologie indicate all'art. 4.1 nonché rispettare i requisiti previsti dagli artt. 4.2 e 4.3. In ogni caso le specifiche circostanze indicate nel quesito saranno verificate dalla Commissione in sede di valutazione delle proposte progettuali pervenute.

1.19 Se la struttura di accoglienza che si intende utilizzare nell'ambito del progetto è autorizzata per 12 posti, ma ci sono altri spazi che si prestano all'accoglienza, è possibile candidarsi aumentando i posti disponibili nel rispetto delle prescrizioni del bando?

Le strutture di accoglienza devono essere autorizzate/accreditate per un numero di posti almeno uguale a quello messo a disposizione nell'ambito della proposta (es. se una struttura mette a disposizione 15 posti di accoglienza la stessa deve essere autorizzata/accreditata per almeno 15 posti di accoglienza), nel rispetto comunque dei limiti posti dall'avviso relativamente al numero di posti di accoglienza per ciascuna struttura (30) ed al numero complessivo di posti giornalieri di accoglienza che ciascun progetto dovrà obbligatoriamente garantire (50).

1.20 I 30 giorni previsti come periodo massimo per l'accoglienza dei MSNA all'interno delle strutture progettuali, partono dalla data di avvio delle attività o dal trasferimento dei MSNA presso le strutture?

I 30 giorni previsti come periodo massimo di accoglienza per ciascun MSNA ospite di progetti finanziati, decorrono dal giorno in cui detto MSNA viene trasferito all'interno delle strutture progettuali.

1.21 Nell'oggetto della lettera di presa d'atto della Prefettura, è inserita la dicitura "Proposta progettuale n. ___ del ____": quale numero di progetto va inserito dal momento che la proposta è ancora in fase di presentazione?

In seguito all'accesso con le proprie credenziali sul sistema informativo, il soggetto proponente dovrà selezionare l'Avviso di riferimento ottenendo così il numero del progetto. Tale numero di progetto potrà quindi essere inserito nella documentazione indicata nel quesito al fine di allegarla alla proposta progettuale.

1.22 Quale articolo dell'Avviso bisogna indicare all'interno della lettera di presa d'atto della Prefettura?

All'interno della lettere indicata nel quesito dovrà essere inserito il riferimento all'art. 9.2 dell'Avviso.

1.23 Le strutture di accoglienza progettuali a quali standards devono rispondere?

Ciascuna struttura dovrà essere rispondente a specifici parametri di carattere infrastrutturale - in particolare, alla L. 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e al DM 308/2001, Regolamento concernente i "requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 L. 8 novembre 2000 n. 328" - e di qualità dei servizi offerti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di:

- autorizzazione/accreditamento di strutture destinate all'accoglienza di minori;
- civile abitazione (cd. abitabilità);
- sicurezza, incendi, accessibilità.

1.24 All'interno del budget di progetto possono essere inseriti costi per adeguamento delle strutture di accoglienza?

L'avviso richiede che le strutture di accoglienza siano immediatamente disponibili dalla data di avvio delle attività, oltre che rispondenti a specifici parametri di carattere infrastrutturale e di qualità dei servizi offerti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di:

- autorizzazione/accreditamento di strutture destinate all'accoglienza di minori;
- civile abitazione;
- sicurezza, incendi, accessibilità.

Pertanto, eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere debitamente motivati e preventivamente autorizzati da parte dell'Autorità Responsabile.

Si precisa inoltre che la somma delle spese relative alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria/ristrutturazione, non può essere superiore al 10% della spesa totale ammissibile del progetto considerato. Le spese per la manutenzione ordinaria sono ammissibili nei limiti del 5% del valore dell'immobile. I costi di intervento sull'immobile che eccedono il 5% del valore dell'immobile stesso sono considerati costi per la manutenzione straordinaria o costi di ristrutturazione e pertanto ammissibili nei limiti di cui sopra.

Per ulteriori dettagli sui costi ammissibili si rinvia al MANUALE DELLE REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE pubblicato unitamente all'avviso sul sito del Ministero dell'Interno

1.25 Quali misure dovranno essere adottate nel caso in cui la permanenza dei MSNA all'interno delle strutture progettuali dovesse protrarsi oltre il limite temporale previsto dall'Avviso per l'accoglienza?

L'avviso prevede che in ciascun progetto sia garantita l'accoglienza giornaliera di 50 MSNA per un periodo non superiore a 30 giorni per singolo MSNA. Tanto premesso, qualora il trasferimento verso le strutture di seconda accoglienza SPRAR non dovesse avvenire entro i tempi sopra indicati, sarà necessario individuare le cause di tale impedimento e valutare, di volta in volta, la soluzione più opportuna.

1.26 Per la figura professionale "Assistente sociale" è richiesta una specifica formazione?

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 6.3 dell'avviso, la risorsa dovrà essere in possesso della laurea in servizio sociale, con specializzazione nel settore minorile e delle migrazioni ed essere inoltre iscritto all'Albo Professionale. Nelle specializzazioni possono essere comprese: dottorato di ricerca, master universitario, corsi di alta formazione / perfezionamento, corsi residenziali.

1.27 Per la figura professionale "Psicologo" cosa si intende per specializzazione?

Nelle specializzazioni possono essere comprese: dottorato di ricerca, master universitario, corsi di alta formazione / perfezionamento, corsi residenziali, specializzazioni in psicoterapia.

1.28 Qualora il soggetto proponente abbia già presentato l'istanza di accreditamento, ma non abbia ancora ricevuto il relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale competente, può indicare nell'autocertificazione gli estremi dell'istanza riservandosi, nelle more della procedura di selezione, di presentare il provvedimento di accreditamento?

Sono inammissibili le proposte progettuali prive del provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione definitivo relativo alle strutture individuate dalla proposta progettuale stessa. Pertanto, l'autodichiarazione indicata all'art. 9.2 dell'Avviso deve riportare, per ciascuna struttura progettuale, esclusivamente gli estremi del provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione definitivo.

Si precisa che, per un mero errore materiale, all'interno della faq 1.6 è stata omessa la parola "anche" prima della frase "*Per l'operatore di vigilanza è richiesta un'adeguata esperienza*". Alla luce di quanto suddetto, pertanto, anche l'operatore di vigilanza, come tutte le figure individuate quali membri dell'équipe multidisciplinare, deve avere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito dell'accoglienza e assistenza in favore di MSNA.

1.29 Nella compilazione del cronogramma, abbiamo riscontrato la non corrispondenza tra i periodi selezionabili e quelli indicati nell'atto modificativo dell'avviso in oggetto. Come procediamo al fine di compilare il detto cronogramma alla luce delle modifiche temporali che posticipano la chiusura delle attività dal 7 aprile al 9 giugno 2020?

Al fine di allineare il cronogramma alle nuove tempistiche progettuali, è necessario:

1. qualora per il cronogramma non sia stata ancora dichiarata la compilazione completata, cliccare sul tasto "*salva*" per aggiornare la maschera. In questo modo sarà visibile e compilabile il bimestre aggiuntivo (fino a giugno 2020);

2. qualora il cronogramma sia in fase di conferma o confermato, cliccare su *"riapri compilazione"* al fine di rendere nuovamente compilabile il documento. Procedere quindi come al punto 1 che precede.

1.30 Il coordinatore/responsabile dell'intero progetto ed il responsabile di struttura sono figure professionali diverse?

Le figure di coordinatore del progetto e responsabile della struttura afferiscono a ruoli diversi. Ciò premesso, il coordinatore dell'intero progetto può anche ricoprire il ruolo di responsabile di una struttura, compatibilmente con il carico di lavoro previsto. Inoltre, essendo le strutture individuate da ciascun progetto in numero uguale o superiore a due dovranno essere previsti tanti responsabili quante strutture progettuali.

1.31 Nel caso in cui sia necessario individuare figure professionali cui attribuire incarichi esterni, la selezione deve essere effettuata prima della presentazione del progetto oppure successivamente all'eventuale approvazione?

In merito alle figure professionali obbligatorie facenti parte dell'équipe multidisciplinare, il processo di selezione deve essere effettuato prima della presentazione del progetto, in quanto all'art. 6.3 dell'Avviso si richiede di allegare obbligatoriamente il CV di ciascuna risorsa prevista nel progetto ed il piano di impegno delle risorse.

Per i restanti profili professionali cui attribuire incarichi esterni, la selezione potrà essere effettuata successivamente all'eventuale approvazione, allegando in fase di presentazione della proposta progettuale le descrizioni dettagliate dei profili e delle esperienze che si prevede di selezionare.

1.32 L'avviso prevede, ai fini della ammissibilità della proposta, un numero minimo di anni di esperienza per il soggetto proponente (Capofila e partner)?

L'Avviso non richiede un numero minimo di anni di esperienza per il soggetto proponente (Capofila e partner) ma solo per le risorse dell'équipe multidisciplinare impiegata nelle attività progettuali. Tuttavia l'esperienza del soggetto proponente sarà valutata dalla Commissione di valutazione alla luce dei criteri di cui all'art. 14 dell'Avviso.